

QUESITI E RISPOSTE

Quesito N. 1

Per quanto concerne la possibilità di avvalersi del subappalto, recita il §4 "Subappalto" del Bando di Gara: "Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare [...]. Coerentemente nell'Allegato 3 "Dichiarazione di subappalto", il concorrente deve dichiarare "che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente [...]". Poiché i servizi di sviluppo software di cui all'oggetto della gara sono descritti nell'Allegato 6, §3 "Oggetto della gara" sotto forma di attività che "dovranno essere svolte nell'ambito [della] fornitura", poiché si ritiene che tali attività, anche eventualmente raggruppate, non costituiscano un criterio di suddivisione dei servizi di sviluppo software in parti da affidare a persone o a gruppi di persone diverse, in quanto l'insieme delle attività sarà realizzato dal gruppo di lavoro del fornitore nel suo complesso secondo le previste pianificazioni periodiche, si chiede come si debba in questo caso interpretare il concetto di "parte del servizio" e più esplicitamente si chiede se tra le possibili interpretazioni ci sia quella di suddividere il servizio per "tipologie di figure professionali" e quindi di considerare "parte del servizio" una specifica o un insieme di specifiche figure professionali.

Risposta a Quesito N. 1

Tutte le attività previste nel capitolato, come indicate all'art. 3 possono costituire oggetto di subappalto - purché siano indicate all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che si intendono subappaltare - entro il limite percentuale complessivo del 30% dell'importo contrattuale.

Tutti i servizi previsti nell'ambito della fornitura, come indicato all'art. 3, ultimo capoverso, dovranno essere erogati utilizzando le figure professionali descritte ai paragrafi successivi, ivi comprese quindi quelle oggetto di subappalto.

Quesito N. 2

In relazione ai livelli di servizio elencati e descritti nell'allegato 6 , § 9 "Qualità e livelli di servizio", e ripresi in forma tabellare nell'allegato 7 "schema di accordo per l'acquisizione di servizi di sviluppo software a supporto della produzione aziendale, **si chiede** di confermare che i livelli di servizio dedicati all'efficienza nella rimozione degli errori (RERR) devono intendersi relativi alla rimozione dei soli errori eventualmente presenti nel "software rilasciato (nuove applicazioni o manutenzioni evolutive che modifichino oltre il 30% delle funzionalità delle applicazioni)" (cfr Allegato 6, §9.4) dal gruppo di lavoro del fornitore e non anche alla



rimozione degli errori presenti in altro software e oggetto di attività di manutenzione correttiva.

Risposta a Quesito N. 2

Si conferma che i livelli di servizio dedicati all'efficienza nella rimozione degli errori (RERR) devono intendersi relativi alla rimozione dei soli errori eventualmente presenti nel "software rilasciato (nuove applicazioni o manutenzioni evolutive che modifichino oltre il 30% delle funzionalità delle applicazioni)" (cfr Allegato 6, §9.4) dal gruppo di lavoro del fornitore e non anche alla rimozione degli errori presenti in altro software e oggetto di attività di manutenzione correttiva.

Quesito N. 3

Riferimento: Bando - Art. 1. Criteri e modalità di aggiudicazione - 1.b Attribuzione del punteggio economico- Si chiede conferma che con il termine "Ribasso" si debba intendere il valore economico (prezzo) offerto.

Risposta a Quesito N. 3

il "ribasso" va inteso come "ribasso percentuale". La formula è impostata per attribuire al valore numerico più alto il punteggio massimo e agli altri un punteggio proporzionale .

Quesito N. 4

Riferimento: Capitolato d'Appalto - Par. 9.1 Affidabilità della messa a disposizione delle risorse- Si chiede conferma, al fine di poter garantire un miglior servizio alla Stazione Appaltante, che l'indicatore VRIS è da considerarsi applicabile alle sole attività programmate.

Risposta a Quesito N. 4

Il parametro VRIS si applica a tutte le risorse messe a disposizione nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, indipendentemente dalla modalità di programmazione delle attività. (R. Calò).

Quesito N. 5

Riferimento: Allegato A - Schema di offerta Tecnica - Sezione 1 e Sezione 2- In relazione all'indicazione del font Times New Roman 12, richiesto per la compilazione della relazione tecnica, si chiede conferma che per il contenuto di eventuali tabelle esplicative è consentito l'uso di font più piccoli.

Risposta a Quesito N. 5

E' consentito l'utilizzo di font inferiori a Times New Roman 12 per la compilazione delle tabelle, purché non inferiori al carattere 9, per consentire la leggibilità.

Quesito N. 6

Nel documento "Allegato_5_Modello Offerta economica", nella tabella da riempire, la colonna 2 "N. giornate massime annue richieste" è chiaramente su base annua, mentre la colonna 4 Prezzo totale riferito alla durata contrattuale (24 mesi), si riferisce alla durata del contratto (24mesi). Come specificato da documento la colonna 4 dovrebbe essere il prodotto della colonna 3 "tariffa" e della colonna 2 "giornate", tale totale ovviamente non corrisponde al prezzo offerta, come invece doveva essere; si tratta di un errore? Come va modificata la tabella?

Risposta a Quesito N. 6

Si tratta di un mero errore materiale. L'allegato 5) "Offerta economica" è stato sostituito con apposito "ERRATA CORRIGE";

Quesito N. 7

Nell'Allegato 5 - Modello di Offerta economica, la nota di compilazione della tabella dice di calcolare il valore della colonna 4 come prodotto tra il valore inserito nella colonna 3 per il valore della colonna 2. Si chiede di confermare se, alla luce di questa regola, la colonna 4 deve contenere il prezzo totale riferito a 12 o a 24 mesi come indicato nell'intestazione della colonna stessa.

Risposta a Quesito N. 7

Vedi Risposta a quesito n. 6

Quesito N. 8

Nel Bando di gara relativamente al contenuto della BUSTA A - Documentazione amministrativa a pagina 12 è scritto che tale busta deve contenere "nonché le seguenti ulteriori dichiarazioni" che vengono enumerate nei punti 11, 12, 13,14,15,16 e17. Visto che tali dichiarazioni sono già contenute in modo esaustivo nella istanza di partecipazione alla gara si chiede di confermare se devono essere prodotte una seconda volta in documentazione separata.

Risposta a Quesito N. 8

Non è necessario produrre una seconda volta le dichiarazioni già contenute nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante;

Quesito N. 9

Per quanto riguarda la compilazione dell'Allegato 1, volevamo chiarimenti se lo stesso sempre sottoscritto dal Legale Rappresentante può comprendere oltre alla sua personale anche le dichiarazioni degli altri componente del CDA e del procuratore (riferimento all'art. 38) senza la compilazione dell'allegato 1 bis.

Risposta a Quesito N. 9

E' necessaria la compilazione di distinte dichiarazioni, in coerenza con gli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante e facenti parte della documentazione di gara.